



# PROVINCIA DI FROSINONE

## *REGOLAMENTO*

*per l'applicazione delle sanzioni amministrative  
per violazione delle norme in materia ambientale*



**PROVINCIA DI FROSINONE**

**Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme ambientali**

---

TITOLO I - <i>PRINCIPI GENERALI</i> .....	1
Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità.....	1
Art. 2 - Principio di legalità, non retroattività e di divieto di applicazione dell'analogia .....	1
TITOLO II - <i>AUTORITÀ COMPETENTE ALL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI</i> .....	
Art. 3 – Funzioni e procedimenti.....	1
Art. 4 – Autorità competente .....	1
Art. 5 – Il Responsabile del Procedimento .....	2
Art. 6 – La Struttura preposta all'applicazione delle sanzioni ambientali.....	2
TITOLO III - <i>PROCEDURE</i> .....	4
Art. 7 - Comunicazione di avvio del procedimento.....	4
Art. 8 - Verbale di accertamento e scritti difensivi.....	4
Art. 9 – Deduzioni dell'Organo Accertatore .....	4
Art. 10 - Ordinanza di Ingiunzione.....	5
Art. 11 - Ordinanza di Archiviazione .....	5
TITOLO IV – <i>MODALITÀ DI ESTINZIONE DELLA SANZIONE</i> .....	5
Art. 12 - Pagamento in misura ridotta .....	5
Art. 13 – Criteri di valutazione per la determinazione dell'importo delle sanzioni ove non è ammesso il pagamento in misura ridotta .....	6
Art. 14 - Quantificazione dell'importo delle sanzioni con criteri di valutazione per la determinazione dell'importo delle sanzioni ove è ammesso il pagamento in misura ridotta.....	7
Art. 15 - Interessi legali .....	8
Art. 16 - Sanzioni amministrative accessorie .....	9
Art. 17 - Pagamento rateale della sanzione .....	9
Art. 18 - Esecuzione forzata .....	9
Art. 19 – Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.....	10
TITOLO V – <i>GARANZIA DEL DIRITTO ALLA DIFESA</i> .....	10
Art. 20 - Accesso agli atti .....	10
Art. 21 - Modalità e limiti.....	10
Art. 22 - Tutela del diritto di accesso .....	10
Art. 23 - Memorie difensive ed eventuale richiesta di audizione .....	11
Art. 24 – L'audizione .....	11
Art. 25 - Termine per l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni .....	11
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....	11



**PROVINCIA DI FROSINONE**

**Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme ambientali**

---

**TITOLO I**

**PRINCIPI GENERALI**

**Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”, per le violazioni delle norme in materia ambientale, secondo le procedure attribuite alle Province dall’art. 262 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalle leggi delega emanate dalla Regione Lazio, con particolare riferimento alla L.R. n.14/1999 e ss.mm.ii., in relazione agli adempimenti obbligatori di cui all’art. 1, c. 89 e ss., della legge n. 56/2014 e dell’articolo 7, c. 2 del D.P.C.M. 26 settembre 2014.

2. La competenza sanzionatoria delle Province è vincolata al rispetto delle finalità e delle disposizioni stabilite dalle leggi di riferimento. La misura delle sanzioni (aumento, riduzione, cancellazione, riforma, archiviazione) è determinata escludendo ogni considerazione sulla utilità economica o finanziaria per l’Ente, considerando solo i presupposti di fatto e di diritto rilevati e i criteri stabiliti dall’art. 11 della Legge 689/81.

**Art. 2 - Principio di legalità, non retroattività e divieto di applicazione dell’analogia**

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

2. Ai procedimenti sanzionatori già in corso, per violazioni già accertate e contestate, non si applica retroattivamente una disciplina, quand’anche più favorevole al trasgressore.

3. Non trovano applicazione analogica, alle sanzioni pecuniarie oggetto del presente Regolamento, i principi di cui all’art. 2, commi secondo e terzo, del Codice Penale.

**TITOLO II**

**AUTORITÀ COMPETENTE ALL’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

**Art. 3 - Funzioni e procedimenti**

1. Gli atti amministrativi relativi ai procedimenti riguardanti le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle norme in materia ambientale, ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n. 689, sono adottati dal Dirigente preposto.



## PROVINCIA DI FROSINONE

### *Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme ambientali*

---

Tali atti consistono nelle ordinanze con cui sono determinate le sanzioni amministrative e ne è ingiunto il pagamento, le ordinanze di archiviazione, le ordinanze di confisca obbligatoria, gli atti e le ordinanze di autotutela o di annullamento di provvedimenti già assunti, le ordinanze per la comminazione delle sanzioni accessorie previste dalle leggi, per il pagamento rateale delle sanzioni comminate.

2. Il Dirigente preposto individua il Responsabile del Procedimento cui è attribuita la competenza dei procedimenti di contenzioso amministrativo disciplinati dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, le cui competenze sono disciplinate dalla legislazione nazionale e regionale.

#### **Art. 4 - Autorità competente**

1. Il Presidente in qualità di rappresentante legale della Provincia di Frosinone ovvero suo Dirigente delegato è l'autorità competente di cui all'art. 17 della Legge 689/1981.

2. Gli atti di prerogativa dell'autorità investita della sottoscrizione dell'atto finale sono:

- le ordinanze previste dall'art. 18 della Legge 689/1981 con cui sono determinate le sanzioni amministrative e ne è ingiunto il pagamento;
- le ordinanze di ingiunzione per le sanzioni per cui il trasgressore non ha provveduto al pagamento in misura ridotta nei termini di cui all'art. 16 della Legge 689/1981;
- le ordinanze di archiviazione;
- le ordinanze di confisca o dissequestro di cose e beni sequestrati a seguito di contestazione di violazioni di legge;
- le ordinanze di confisca obbligatoria;
- le ordinanze di autotutela di annullamento di provvedimenti già assunti;
- le ordinanze di revoca di provvedimenti già assunti;
- le ordinanze per la comminazione delle sanzioni accessorie previste dalle leggi;
- le autorizzazioni al pagamento rateale delle sanzioni comminate, per le previsioni formulate nell'art. 26 della Legge 689/1981.

#### **Art. 5 – Il Responsabile del Procedimento**

Il Responsabile del procedimento:

- sovrintende al buon funzionamento della Struttura pianificandone e coordinandone il lavoro, in accordo con il Dirigente preposto;
- cura i rapporti con l'utenza e con gli organi di vigilanza in materia ambientale;



**PROVINCIA DI FROSINONE**

***Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme ambientali***

---

- controlla i verbali di accertamento per violazioni di legge contestati e inviati alla Provincia dalle varie autorità;
- fornisce comunicazioni agli altri Settori dell'Ente per eventuali ulteriori adempimenti;
- verifica la regolare notifica al trasgressore e all'obbligato in solido ove presente, nonché la regolare presentazione nei termini, degli scritti difensivi e documenti e/o della richiesta di audizione;
- predispone le convocazioni delle parti che abbiano fatto richiesta di audizione e la redazione di apposito verbale.

**Art. 6 – Il Servizio Sanzioni Amministrative Ambientali**

Il Servizio, incardinato nella Struttura preposta, come individuata nell'Organigramma dell'Ente, in base alle procedure indicate nel successivo Titolo III, svolge le seguenti funzioni:

- registra ed esamina i Verbali di accertamento per violazioni di legge contestati e inviati alla Provincia dagli Organi Accertatori;
- comunica la violazione accertata ai Servizi Provinciali del Settore Ambiente, per gli eventuali ulteriori adempimenti di competenza;
- verifica la regolare notifica del verbale al trasgressore e all'obbligato in solido, ove presente;
- accerta l'avvenuto pagamento in misura ridotta delle sanzioni entro i termini di legge, laddove previsto ai sensi dell'art. 16 c. 2, Legge 689/1981;
- verifica la regolare presentazione nei termini di scritti difensivi e documenti e/o della richiesta di audizione, ove depositati;
- garantisce gli strumenti di difesa alla controparte, ivi compreso l'accesso agli atti amministrativi, nelle forme e nei termini di legge;
- predispone le convocazioni delle parti che abbiano fatto richiesta ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/1981;
- svolge, ove ne è fatta esplicita richiesta, l'audizione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981, redigendo apposito verbale, con la collaborazione di un segretario verbalizzante;
- trasmette il verbale di audizione, le memorie difensive e documenti relativi agli organi accertatori, con richiesta di controdeduzioni;
- notifica l'ordinanza di ingiunzione di pagamento o di archiviazione ai soggetti e/o agli organi interessati nei tempi e nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia;
- comunica all'organo accertatore l'esito del procedimento;



**PROVINCIA DI FROSINONE**

***Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme ambientali***

---

- predisporre i ruoli esattoriali nelle ipotesi di mancato pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, comminata con ordinanza–ingiunzione, nei termini previsti dalle legge;
- trasmette al Servizio Legale gli atti necessari alla rappresentanza in giudizio dell'Ente in caso di opposizione giudiziale all'ordinanza –ingiunzione, salvo procura speciale *ad litem*.

**TITOLO III**

***PROCEDURE***

**Art. 7 - Comunicazione di avvio del procedimento**

La notificazione del verbale di contestazione, consentendo ai soggetti interessati di prendere conoscenza del procedimento avviato e di partecipare allo stesso, ha effetto di comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990.

**Art. 8 - Verbale di accertamento e scritti difensivi**

Il Servizio Sanzioni Amministrative Ambientali, ricevuto il verbale di accertamento e di contestazione, ove previsto il pagamento in misura ridotta (ex art. 16 della Legge 689/1981), verifica la regolare notifica al trasgressore ed all'obbligato in solido, ove presente, nonché il rispetto dei termini per la presentazione delle memorie difensive, con o senza richiesta espressa di audizione. Nel caso di previsione del pagamento in misura ridotta, il Responsabile del Procedimento resta in attesa del rapporto dell'Organo Accertatore di avvenuto o mancato pagamento. Nel caso di mancata comunicazione da parte dell'Organo Accertatore sarà compito del Servizio Sanzioni Amministrative Ambientali, verificare l'avvenuta/mancata oblazione, presso lo stesso Organo Accertatore.

**Art. 9 – Deduzioni dell'Organo Accertatore**

1. Le memorie difensive e gli eventuali ulteriori atti saranno trasmessi Responsabile del Procedimento all'Organo Accertatore con la richiesta di deduzioni.
2. In mancanza di risposta da parte dell'Organo Accertatore entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l'Autorità competente pronuncerà la decisione, sulla base della valutazione degli atti in possesso.



**PROVINCIA DI FROSINONE**

***Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme ambientali***

---

**Art. 10 - Ordinanza di Ingiunzione**

1. Entro il termine di cui all'art. 28 della Legge 689/1981, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, il Dirigente preposto, ove ritenga fondato l'accertamento, emette, ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81, l'Ordinanza di Ingiunzione adeguatamente motivata, determinando, qualora non sia ammesso il pagamento in misura ridotta, la somma dovuta quale sanzione per la violazione in base ai criteri indicati nel successivo TITOLO IV del presente Regolamento, ingiungendone il pagamento con le eventuali spese di notifica all'autore della violazione ed all'obbligato in solido, ove presente, nelle modalità previste dall'art. 14 della Legge 689/81.
2. L'Ordinanza di Ingiunzione deve contenere le modalità di pagamento, l'avvertenza che in caso di difetto si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute, nonché il termine e l'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale è possibile ricorrere (ex art. 22 e 22-bis della Legge 689/81).
3. Dell'avvenuta emanazione dell'Ordinanza di Ingiunzione viene data comunicazione anche all'organo accertatore della violazione.

**Art. 11 - Ordinanza di Archiviazione**

Qualora dall'esame della documentazione e/o dall'esito dell'audizione risultino fondate le osservazioni sollevate, emergano la mancanza di responsabilità delle persone individuate nel verbale di accertamento come trasgressore e/o come obbligato/i in solido, ovvero risulti irregolare il verbale di accertamento, il Dirigente preposto emette ordinanza motivata di archiviazione, trasmettendone copia ai soggetti indicati nel verbale e all'organo accertatore.

**TITOLO IV**

***MODALITA' DI ESTINZIONE DELLA SANZIONE***

**Art. 12 - Pagamento in misura ridotta**

1. Ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/1981, ove è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, è previsto il pagamento di una somma pari al doppio del minimo edittale, o ad un terzo del massimo edittale, se più favorevole, della sanzione pecuniaria prevista per la violazione commessa.
2. Il trasgressore o l'obbligato in solido, ove presente, ha la facoltà di avvalersi del predetto pagamento in misura ridotta entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale di accertamento/contestazione.



**PROVINCIA DI FROSINONE**

***Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme ambientali***

---

3. Il pagamento in misura ridotta estingue l'obbligazione e conclude a tutti gli effetti di legge il procedimento sanzionatorio.

4. Qualora l'importo del pagamento in misura ridotta della sanzione venga indicato in modo erroneo sul verbale, l'organo accertatore deve notificare alle persone obbligate un atto integrativo indicante l'importo dovuto, dalla cui data di notifica decorrono nuovamente i termini per la presentazione di memorie o l'effettuazione del pagamento in misura ridotta.

**Art.13 - Criteri di valutazione per la determinazione dell'importo delle sanzioni ove non è ammesso il pagamento in misura ridotta**

Qualora non sia ammesso il pagamento in misura ridotta, l'importo della sanzione pecuniaria, stabilito nei limiti edittali previsti dall'articolo della norma violata, è stabilito dall'Autorità competente, sulla scorta dell'istruttoria esperita dal Servizio Sanzioni Amministrative Ambientali.

L'entità della sanzione deve essere stabilita nel rispetto dei principi di imparzialità e di correttezza dell'azione amministrativa.

Nell'applicazione della sanzione pecuniaria dell'Ordinanza di Ingiunzione, il Dirigente preposto tiene conto di quanto previsto dall'art. 11 della Legge 689/1981 e dal presente Regolamento, in particolare, determina l'ammontare in base ai seguenti termini di raffronto:

- a) gravità della violazione;
- b) interventi attuati dal trasgressore per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione commessa;
- c) personalità, condizioni economiche e sociali del trasgressore, riferite dagli accertatori o desunte dagli atti in possesso o acquisiti dalla Servizio competente,

ed alle seguenti valutazioni:

A. La gravità della violazione è determinata secondo i seguenti criteri:

- analisi degli elementi significativi nella realizzazione dell'illecito, quali natura, specie, mezzi, tempo, luogo e modalità dell'azione;
- gravità dell'evento e relativo danno prodotto.

B. La individualità del trasgressore è valutata in ordine:

- alla reiterazione di condotte illecite della medesima disposizione commesse dal nei cinque anni precedenti ed accertate con ordinanza di ingiunzione non opposta con sentenza definitiva;





**PROVINCIA DI FROSINONE**

**Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme ambientali**

- le azioni poste in essere dal trasgressore per eliminare o mitigare gli effetti della violazione medesima e ripristinare lo stato precedente.

C. La valutazione delle condizioni economiche del trasgressore terrà conto dell'effettivo stato economico disagiato, se evidenziato direttamente dal ricorrente o riscontrabile da atti e documenti fiscali acquisiti.

**Art. 14 - Quantificazione dell'importo delle sanzioni**

1. Per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative, nell'emissione dell'Ordinanza di Ingiunzione sono stabiliti i seguenti criteri:

<b>Elementi di valutazione</b>	<b>Importo dell'Ordinanza di Ingiunzione</b>
non sono stati depositati scritti difensivi e/o gli atti esistenti non consentono di determinare l'entità della sanzione	se ammesso il pagamento in misura ridotta, si applica a tale importo una maggiorazione del 50%
dagli scritti difensivi presentati dagli interessati e/o dalla documentazione presente in atti risulta che il trasgressore si trovi in una o più condizioni di seguito indicate : <ol style="list-style-type: none"><li>1. si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito;</li><li>2. non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura;</li><li>3. si trova in condizioni di particolare disagio economico precisamente documentate</li></ol>	se ammesso il pagamento in misura ridotta, si applica a tale importo una maggiorazione dal 20% al 40% , come segue:  - una condizione: maggiorazione del 40%;  - due condizioni: maggiorazione del 30%;  - tre condizioni: maggiorazione del 20%.
non emergono elementi attenuanti, né problemi interpretativi e gli scritti difensivi sono del tutto infondati	Triplo del minimo edittale, o il doppio dell'importo del pagamento in misura ridotta, in relazione alla gravità dell'infrazione.
violazione di grave entità: illeciti su diverse matrici ambientali; illeciti accertati in aree di rilevante valenza di tutela ambientale, ad esempio Parchi, Riserve naturali, SIC, ZPS; illeciti accertati su siti inquinati destinati ai piani di bonifica e ripristino ambientale nazionali/regionali	il massimo edittale



PROVINCIA DI FROSINONE

Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme ambientali

SIN;	
Qualora sussista reiterazione dello stesso o di altro illecito amministrativo compiuto negli ultimi 5 anni	il massimo edittale.

2. Resta, altresì, stabilito che nella determinazione dell'entità delle sanzioni determinate con le previsioni della precedente tabella, nel caso in cui non sia ammesso il pagamento in misura ridotta, si terrà conto anche della tipologia di violazione dei parametri di cui agli Allegati D.Lgs. 152/2006, la cui valutazione, effettuata dal Servizio Sanzioni Amministrative Ambientali, potrà determinare una maggiorazione dell'importo stesso. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste per lo scarico di sostanze al di sopra dei limiti tabellari indicati negli Allegati del D.Lgs. 152/2006, gli importi stimati sulla base dei criteri elencati nel precedente comma 1, vanno moltiplicati per un coefficiente che tiene conto del numero e dell'entità dei superamenti tabellari, come di seguito indicato:

$$\text{Importo totale sanzione: } Is \times (Cn + Cs)$$

dove:

- **Is**: importo stimato secondo tabella comma 1;
- **Cn**: coefficiente numero di superamenti (pari all'unità per un solo parametro i cui limiti superano quelli tabellari di norma, incrementato di 0,2 per ogni parametro fuori tabella, fino ad un massimo pari a 2);
- **Cs**: coefficiente che tiene conto dell'entità del superamento dei limiti tabellari (pari a zero per un superamento di scarsa entità, incrementato discrezionalmente di 0,2 fino ad un massimo pari ad 1, in funzione dell'entità del superamento tabellare).

#### Art. 15 - Interessi legali

Sulle somme dovute viene calcolato un interesse legale ai sensi dall'art. 21 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni.



**PROVINCIA DI FROSINONE**

*Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme ambientali*

---

**Art. 16 - Sanzioni Amministrative Accessorie**

Le sanzioni amministrative accessorie facoltative di cui all'art. 20 della Legge 689/1981, saranno applicate sulla base della natura della violazione e della individualità del trasgressore, come disposto dall'art. 11 della stessa Legge.

**Art. 17 - Pagamento rateale della sanzione**

1. Il trasgressore e gli obbligati in solido, ove presenti, che si trovino in condizioni economiche disagiate, tali da non poter far fronte al pagamento in un'unica soluzione della sanzione, possono richiedere all'Autorità competente il pagamento rateale della sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 26 della Legge 689/1981.

Tale richiesta può essere contenuta anche negli scritti difensivi previsti dall'art. 18 della stessa Legge.

2. Alla richiesta deve essere allegata un'autocertificazione che attesti le condizioni economiche che impediscono il pagamento in un'unica soluzione ed ogni altra documentazione ritenuta idonea dall'interessato, atta a comprovare la rilevanza dell'incidenza economica della sanzione sulla propria attività o situazione familiare.

3. Il Settore preposto può accogliere l'istanza motivata, sulla scorta dei criteri fissati dall'art. 11 della legge n. 689/1981, integrati nei loro elementi di valutazione, da quelli previsti dal comma 1 del presente articolo. In caso di accoglimento dell'istanza, la Provincia di Frosinone dispone che la sanzione pecuniaria venga pagata in rate mensili, da un minimo di tre ad un massimo di trenta, con l'applicazione degli interessi nella misura legale. Ciascuna rata non può essere inferiore a € 15,00. L'obbligazione può essere estinta in ogni momento mediante unico pagamento delle rate residue.

4. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'Autorità competente, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

**Art. 18 - Esecuzione forzata**

Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità competente che ha emesso l'Ordinanza di Ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo al concessionario della riscossione indicato dalla Provincia di Frosinone.



**PROVINCIA DI FROSINONE**

***Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme ambientali***

---

**Art. 19 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie**

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Parte IV del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono di competenza della Provincia di Frosinone e sono destinati nella misura prevista dalla stessa norma, ai sensi dell'art. 263 del medesimo Decreto legislativo, all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale.

**TITOLO V**

***GARANZIA DEL DIRITTO ALLA DIFESA***

**Art. 20 - Accesso agli atti**

I soggetti ai quali siano stati notificati provvedimenti di cui al presente Regolamento, possono presentare istanza di accesso agli atti di accertamento detenuti o formati dalla Provincia di Frosinone, con le modalità previste dalla Legge n. 241/1990 e ss. mm. i..

**Art. 21 - Modalità e limiti**

1. Il Servizio Sanzioni Amministrative Ambientali è tenuto a rendere disponibili le informazioni relative allo stato delle pratiche per violazioni in materia ambientale solo a quelle persone, fisiche o giuridiche, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
2. L'interessato deve presentare istanza motivata di accesso alla Provincia di Frosinone. Le istanze sono ricevute dal Responsabile del Procedimento, il quale diviene a tutti gli effetti Titolare del procedimento di accesso fino alla sua conclusione.
3. La Provincia di Frosinone provvede a rispondere al richiedente entro trenta giorni. Il rifiuto o la limitazione dell'accesso sono motivati a cura del Responsabile del Procedimento.

**Art. 22 - Tutela del diritto di accesso**

Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso alle informazioni in materia di violazioni ambientali è dato ricorso in sede giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale, procedura di cui all'art. 25, commi 5 e 5 bis della Legge n. 241/1990.



**PROVINCIA DI FROSINONE**

*Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme ambientali*

---

**Art. 23 - Memorie difensive ed eventuale richiesta di audizione**

Entro 30 giorni dal ricevimento del verbale il trasgressore e/o l'obbligato in solido, ove presente, se intendono contestare quanto in esso esposto, possono presentare, per iscritto, memorie difensive indirizzate al Presidente della Provincia di Frosinone e/o richiedere di essere ascoltati, ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/1981.

Le memorie difensive, debitamente sottoscritte dall'interessato, devono contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento al quale si riferiscono, devono indicare in modo conciso e chiaro le circostanze del caso, i motivi per i quali si richiede l'archiviazione del processo verbale o l'eventuale riduzione della sanzione amministrativa, allegando tutti i documenti che siano ritenuti necessari ai fini di una corretta valutazione dei fatti accaduti.

**Art. 24 - L'audizione**

Nel caso di richiesta di audizione, la Provincia di Frosinone convoca gli istanti tramite posta elettronica certificata ovvero raccomandata A/R. I convocati possono comparire mediante Legale rappresentante, debitamente delegato, ovvero Procuratore speciale informato sui fatti. Le dichiarazioni rese nel corso dell'audizione sono riportate nel verbale disposto dal Responsabile del Procedimento che potrà avvalersi del supporto di 2 funzionari e di un segretario verbalizzante. Gli interessati devono comunicare l'eventuale rinuncia ad essere sentiti personalmente. La mancata comparizione, senza valida giustificazione, viene considerata rinuncia all'audizione ed è oggetto di verbalizzazione.

**Art. 25 - Termine per l'emissione delle Ordinanze di Ingiunzione**

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni di cui al presente Regolamento, si prescrive, ai sensi dell'art. 28 della Legge 689/1981, nel termine di cinque anni dalla data in cui è stata accertata la violazione.

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Per quanto non applicabile e/o non espressamente previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni recate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.